

M. 5041/013

Il giudice, sciogliendo la riserva,

rileva che la previsione, contenuta nell'art. 2476, comma 3 c.c., che abilita ciascun socio di s.r.l. ad agire in responsabilità ed, inoltre, a chiedere, in ipotesi di gravi irregolarità gestionali, un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, va interpretata nel senso dell'autonomia dell'azione di revoca.

La tesi contraria, che valorizza il dato letterale "altresì" e, come afferma il resistente, "la contestualità e consequenzialità tra azione di responsabilità e revoca cautelare" (memoria difensiva pag. 6) è superata non solo per la valenza poco significativa del dato letterale ma soprattutto per le affermazioni della Corte Costituzionale (sentenza 29 dicembre 2005, n. 481) secondo cui la revoca "cautelare" è nel senso di "strumentale (ed anticipatoria) di un'azione volta anche ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori".

La domanda in via cautelare di revoca può quindi essere strumentale non solo all'azione di responsabilità (per evitare il rischio che il danno sia ulteriormente aggravato e portato a irrimediabili conseguenze: v. Trib. Roma 5 agosto 2004) ma anche anticipatoria rispetto ad una autonoma azione di revoca dell'amministratore (contro il rischio di ulteriori gravi irregolarità), con conseguenze opposte qualora la causa di merito non venga instaurata: inefficacia del provvedimento qualora l'azione di merito sia di responsabilità (per il carattere strumentale della revoca pronunciata in vista dell'azione di responsabilità: art. 669 novies c.p.c.); permanenza del provvedimento nel caso in cui l'azione di merito sia di revoca (o sia di responsabilità che di revoca), per il carattere anticipatorio del provvedimento cautelare finalizzato all'azione di revoca dell'amministratore (art. 669 octies c.p.c. comma 6 e 8).

L'interpretazione contraria contrasta con le ragioni di urgenza che, anche in materia di revoca dell'amministratore, il legislatore vuole tutelare in capo al socio di s.r.l. (privato dell'azione ex art. 2499 c.c.).

Quanto al merito, sussiste il "fumus boni iuris" delle affermazioni della ricorrente s.r.l. A circa le violazioni attribuite al B amministratore di s.r.l. C (società partecipata al 50% dalla ricorrente e da s.r.l. D quest'ultima facente interamente capo al B).

Risulta, infatti, documentalmente provato che:

- il B ha partecipato all'assemblea del 10.5.2011 solo quale amministratore di s.r.l. C senza provvedere in ordine alla partecipazione di s.r.l. D così precludendo l'approvazione del bilancio dell'anno 2012;
- l'amministratore non ha chiarito le questioni sottoposte da s.r.l. A all'assemblea 10.5.2013, trincerandosi dietro l'affermazione di infondatezza delle stesse e di carenza di interesse della ricorrente (cfr. verbali delle assemblee 5.10.2013 e 30.5.2013, doc. 9 e 11 della ricorrente);
- le indicazioni del "piano economico finanziario 2013-2017" che il B afferma di avere presentato al Tribunale di Venezia per s.r.l. C (doc. 4 del resistente) contengono indicazioni contrastanti con quelle del mandato conferito all'agenzia immobiliare E per la vendita del patrimonio immobiliare della società, venendo previste nel piano economico-finanziario vendite per €. 13.510.000,00 mentre il mandato all'agenzia immobiliare, relativo ai medesimi immobili, indica prezzi di vendita pari solamente ad €. 12.580.000,00 (cfr. doc. 4 del resistente, ultime due pagine e doc. 14 della ricorrente);
- risulta che alcune fatture emesse dalla ditta F nei confronti della ditta B sono state, su richiesta del B, stornate alla sua impresa ed emesse nuovamente a carico di s.r.l. C sulla base di una falsa prospettazione alla ditta F di un inesistente collegamento tra l'impresa B e la s.r.l. C (cfr. doc. 18 e 19 allegati al ricorso);
- il B ha, infine, con delibera 13.8.2013, messo in liquidazione s.r.l. D socia al 50%, unitamente alla ricorrente, di s.r.l. di C (doc. 8 del resistente).

Dai comportamenti sopra indicati si evince anche la sussistenza del "periculum in mora" conseguente al comportamento contrario ai doveri di buona amministrazione e dissipatorio dei beni di s.r.l. **C** tenuto dal **B**.  
Sussistono, pertanto, i presupposti per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c.. Le spese, come liquidate in dispositivo (d'ufficio, in mancanza di nota spese) seguono la scommessa.

P.Q.M.

Revoca **B** dalla carica di amministratore di s.r.l! **C**  
Condanna il resistente a rifondere a s.r.l. **A** le spese processuali, che liquida in complessivi €. 1.750,00, di cui €. 1.300,00 per onorari ed €. 450,00 per spese.

Venezia, 22.8.2013.

Il giudice

Dr. Manuela Farini

*Manuela Farini*

